

MEMORIA

175/2020/I/COM

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE "DELEGA
AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE
EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019" (ATTO
SENATO N. 1721)**

Memoria per la 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della
Repubblica

21 maggio 2020

Signor Presidente, Gentili Senatrici e Senatori,

desidero ringraziare, anche a nome dell'intero Collegio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica, per avere invitato questa Autorità a partecipare al dibattito nell'ambito dei lavori relativi al disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019" (AS 1721).

Con la presente memoria l'Autorità intende offrire un contributo ai lavori della Commissione, soffermandosi esclusivamente sulle disposizioni che appaiono di diretto interesse per la propria attività, con particolare riguardo ai principi e ai criteri per l'implementazione della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) o RED II) e della direttiva UE 2019/944 sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM).

A seguito della presentazione della memoria, saremo, come di consueto, a Vostra disposizione per tutte le domande che riterrete di volerci indirizzare.

Il Presidente

Stefano Besseghini

Milano, 21 maggio 2020

Il disegno di legge, attualmente all'esame in prima lettura della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica, reca disposizioni di delega per il recepimento di 33 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, che prevedono tra l'altro norme in tema di energia. L'articolato contiene, inoltre, i principi e i criteri direttivi generali e specifici che dovranno presiedere all'esercizio della delega.

Come detto in premessa, noi ci soffermeremo specificamente sulle disposizioni ricomprese nell'ambito delle competenze di questa Autorità, con particolare riguardo:

1. all'articolo 5 relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
2. all'articolo 12 in tema di attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione));
3. all'articolo 19 in merito all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione).

1. Articolo 5: attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Localizzazione della produzione da fonti rinnovabili

L'articolo 5 detta i principi e i criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, la norma in esame, al comma 1, lettera a), prevede, *“previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. Detta individuazione deve avvenire *“nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo*

di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e la disponibilità delle risorse rinnovabili”.

Al riguardo, l’Autorità esprime, innanzitutto, condivisione in merito alla previsione di una disciplina normativa per la definizione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si ritiene, infatti, che tale disciplina possa rappresentare un primo utile passo nella direzione del perseguimento degli obiettivi ambiziosi definiti nel PNIEC per il 2030, minimizzando, al contempo, l’impatto e i costi che vanno a gravare sull’intero sistema.

Questo primo intervento dovrebbe poi essere correlato alla successiva revisione degli strumenti per l’incentivazione delle fonti rinnovabili, come verrà illustrato più avanti in relazione all’articolo 5, comma 1, lettera l).

Configurazioni per l’autoconsumo e valorizzazione del medesimo

Il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera c), prevede di “*riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e lo scambio sul posto, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa*”.

In proposito, preme evidenziare l’esigenza di rivedere le numerose definizioni dei sistemi semplici di produzione e di consumo che, a seguito del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, non hanno più motivo di esistere, e che, pertanto, andrebbero sostituite con una definizione unica e coerente.

L’Autorità propone, dunque, di prevedere, all’articolo 5, comma 1, lettera c), non solo il riordino (come già statuito), bensì anche la semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo. Similmente, si suggerisce di riformulare anche l’articolo 12, comma 1, lettera b), del provvedimento in analisi, contemplando, oltre all’aggiornamento del quadro normativo in materia di configurazioni per l’autoconsumo, anche la sua semplificazione nel senso sopra detto.

Al fine, inoltre, di coordinare l’aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili con le disposizioni agevolative per l’autoconsumo, di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera l), l’Autorità ritiene opportuno separare le misure finalizzate ad attribuire all’autoconsumo una più corretta valorizzazione - coerente con i benefici derivanti dall’autoconsumo medesimo, indipendentemente dalle fonti e

dalle tecnologie - dalle vere e proprie misure di incentivazione, che dovrebbero riferirsi invece alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero all'efficienza energetica (ad esempio, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento). Ciò allo scopo di raggiungere gli obiettivi individuati dalla direttiva europea per il 2030, come altresì specificato nell'articolo 5, comma 1, lettera f), in relazione alla promozione delle comunità di energia rinnovabile. **Pertanto, l'Autorità ritiene preferibile che, nel testo del citato articolo 5, comma 1, lettera l), si prevedano “disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo”, anziché “disposizioni agevolative per l'autoconsumo”.**

Allocazione degli oneri generali di sistema

Il comma 1, lettera d) dell'articolo 5 stabilisce che il Governo preveda *“meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema”.*

In altri termini, si fa riferimento all'aggiornamento delle modalità di imposizione e di raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (aventi natura di imposizione parafiscale, in quanto non connessi ad uno specifico servizio ma riferiti a più generali politiche pubbliche e, in particolare, a quelle di supporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili).

Si tratta di una tematica di estrema rilevanza, anche alla luce della recente giurisprudenza nazionale ed europea. L'Autorità ritiene da tempo che la soluzione naturale per il superamento delle criticità connesse alla riscossione degli oneri generali, anche in considerazione della loro natura, sia rappresentata dal **trasferimento dei medesimi alla fiscalità generale. Nel caso si adotti un percorso graduale di riforma del sistema nel senso auspicato, l'Autorità chiede sia valutato il trasferimento sin da ora alla fiscalità generale** degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica, eliminandoli dunque dalla bolletta.

Con riferimento agli oneri generali di sistema applicati ai clienti domestici (famiglie), l'Autorità ha già segnalato al Parlamento e al Governo¹ la necessità di una norma primaria per riequilibrare, in prospettiva, l'imposizione tra i clienti residenti e i clienti non residenti, e ha auspicato una semplificazione delle strutture, delle regole e delle strategie

¹ Segnalazione 292/2015/I.

di *governance* in materia di oneri generali di sistema; *governance* resa molto complessa dallo stratificarsi dei differenti interventi normativi di fonte diversa.

Sul tema si ritiene opportuno che sia, altresì, tenuta in considerazione, con particolare riguardo ai clienti non domestici, la recente decisione della Commissione europea C (2017) 3406, in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che ha chiarito la rilevanza del criterio di non discriminazione tra le imprese in relazione alla raccolta degli oneri generali di sistema.

Fermo restando il compito di questa Autorità di definire e di aggiornare le modalità concrete di applicazione degli oneri generali di sistema alle diverse tipologie di utenza, si rimarca come il presente disegno di legge possa costituire l'opportunità, *in primis*, di fissare i criteri allocativi di base degli oneri generali di sistema, soprattutto tra i clienti domestici (famiglie) e i clienti non domestici (imprese); *deinde*, di procedere a una progressiva "fiscalizzazione" del fabbisogno degli oneri generali, secondo le proposte già avanzate da questa Autorità alle competenti Commissioni parlamentari². Ciò anche tenendo conto che in altri Paesi dell'Unione europea il finanziamento degli oneri generali di sistema è organizzato in modo da minimizzare le potenziali distorsioni concorrenziali conseguenti.

Interventi a sostegno della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili

La successiva lettera l), del comma 1, dello stesso articolo 5 delega il Governo ad "aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas discarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto".

Tale disposizione dovrebbe essere più esplicitamente correlata al già citato articolo 5, comma 1, lettera a). Più nel dettaglio, si considera imprescindibile, in primo luogo, l'identificazione delle aree del territorio in cui è possibile la realizzazione di nuovi impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti e i gestori di rete, e, successivamente, la definizione dei contingenti da porre all'asta, differenziati per fonte e

² Memoria dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 94/2019/I/eel.

per area geografica, con l'intento di orientare gli operatori a sviluppare le iniziative là dove esse possano essere ragionevolmente completate in tempi coerenti con gli obiettivi da raggiungere, limitando contestualmente il più possibile l'incidenza dei relativi costi.

Si rende, pertanto, **necessario, a parere dell'Autorità, rendere espliciti, in sede di aggiornamento e di potenziamento dei meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, i contingenti da porre all'asta, differenziati per fonte e per area geografica**, tenendo conto sia dell'esito dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sia del risultato delle verifiche effettuate con i gestori di rete in relazione allo stato attuale delle reti elettriche. Occorrerà, altresì, per il futuro, coordinare lo sviluppo degli impianti di produzione con lo sviluppo delle reti e del sistema elettrico.

L'articolo 5, comma 1, lettera n), attribuisce al Governo anche la delega per *“semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine”*.

Al riguardo, poiché esistono numerosi meccanismi di incentivazione economica alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (tra i quali si ritengono più efficienti gli attuali meccanismi ad asta), l'Autorità considera preferibile evitare di fare esplicito riferimento ai soli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (PPA).

Peraltro, l'eventuale utilizzo di PPA con controparte pubblica rappresenta uno strumento con caratteristiche e potenzialità analoghe ai meccanismi di asta ma con minore trasparenza, sia in relazione ai criteri di selezione sia ai criteri di ripartizione dei costi e dei rischi a carico dei consumatori.

2. Articolo 12: attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)

Comunità energetiche dei cittadini

L'articolo 12, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame indica, tra i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega, in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, *“di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della*

vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema”.

In merito alla disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, **l’Autorità ritiene auspicabile escludere, fin da subito, la possibilità che tali comunità possano svolgere l’attività di distribuzione di energia elettrica.** Tale possibilità, infatti, non solo è rimessa alla facoltativa adozione da parte di ciascuno Stato membro ma risulta anche in contrasto con l’indicazione che prevede di “*valorizzare la rete elettrica esistente*”, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), in relazione alle comunità di energia rinnovabile. In proposito, **l’Autorità ritiene, infatti, preferibile evitare che siano definite nuove fattispecie in cui è possibile realizzare *ex novo* reti private per la fornitura di utenze residenziali, quanto piuttosto utilizzare in maniera maggiormente efficiente le reti pubbliche esistenti.** Ciò in quanto, in contesti di utenza diversi da quelli molto specifici e tipici dei già definiti Sistemi di distribuzione chiusi (SDC), è economicamente svantaggioso realizzare reti diverse e ulteriori rispetto a quelle pubbliche, i cui gestori operano, come noto, in regime di concessione e sono assoggettati alla regolazione infrastrutturale dell’Autorità, per quanto concerne le tariffe e il riconoscimento dei costi, i livelli di qualità del servizio e le regole di separazione contabile e funzionale.

L’autoconsumo collettivo risulterebbe, comunque, possibile in quanto esso non è correlato alla presenza di reti elettriche diverse da quelle pubbliche ma solo alla contemporaneità, nel medesimo sito geograficamente limitato, di produzione da qualunque fonte e consumo.

Giova, peraltro, rammentare che, nel caso in cui lo Stato membro consenta alle comunità di energia di gestire la rete di distribuzione, la direttiva elettrica prevede espressamente che la comunità sia trattata, dal punto di vista della regolazione, come un *distribution system operator* (pur con le semplificazioni regolatorie attualmente previste per i SDC già definiti dalla direttiva 2009/72/CE).

In tal caso, risulterebbe appropriato anche rivedere la disciplina delle concessioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, tramite le quali è attualmente assegnata l’attività di distribuzione di energia elettrica.

L’Autorità ritiene, quindi, opportuno espungere l’attività di distribuzione tra quelle assentite alle comunità energetiche dei cittadini ed elencate dall’articolo 12, comma 1, lettera a).

Configurazioni per l'autoconsumo e valorizzazione del medesimo

Fra i criteri e i principi fissati dal presente disegno di legge delega, l'articolo 12, comma 1, lettera b), dispone l'aggiornamento del *“quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema”*.

Sul punto, come già evidenziato in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera c), e per le medesime motivazioni lì esposte, **si propone, innanzitutto, di esplicitare, nel testo dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la previsione, non solo di aggiornare, ma anche di semplificare “il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo”**.

L'Autorità evidenzia, inoltre, l'esigenza che, in sede di recepimento, siano coordinate le disposizioni in materia di autoconsumo contenute nella direttiva (UE) 2019/944 (si vedano, al riguardo, anche le definizioni di “cliente attivo” e di “cliente attivo che agisce collettivamente”) con quelle previste dalla direttiva (UE) 2018/2011 (si vedano, al riguardo, anche le definizioni di “autoconsumatore da fonti rinnovabili” e “autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente”), ponendo le basi indispensabili affinché l'autoconsumo sia valorizzato in funzione degli effettivi benefici che comporta per il sistema elettrico, essenzialmente riconducibili alla riduzione delle perdite di rete e alla potenziale diminuzione dei costi di sviluppo e di esercizio delle reti elettriche, in modo indipendente dai soggetti che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale e dalla fonte che alimenta l'impianto di produzione.

Sviluppo dei sistemi di accumulo

L'articolo 12, comma 1, lettera c), del disegno di legge delega prevede, inoltre, che sia definito *“il quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili.*

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, questa Autorità, pur valutando positivamente la definizione di un quadro normativo per lo sviluppo, la diffusione e la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di incremento e di integrazione della generazione da fonti rinnovabili, non può tuttavia non segnalare **l'esigenza che la relativa disciplina sia integrata con alcuni ulteriori elementi di merito. Più in dettaglio, occorrerebbe definire, ove mancanti, le procedure autorizzative necessarie ai fini della loro realizzazione.**

L’Autorità considera, altresì, necessaria l’individuazione e la definizione di forme di remunerazione a lungo termine derivanti da procedure competitive, che consentano di ridurre i rischi associati allo sviluppo dei sistemi di accumulo. Tali strumenti avrebbero il vantaggio di far emergere il costo efficiente dei servizi di flessibilità e di favorire l’utilizzo delle tecnologie più competitive e, pertanto, meno costose per i consumatori.

L’Autorità propone, dunque, che l’articolo 12, comma 1, lettera c), sia opportunamente integrato, prevedendo l’adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all’adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti.

Ruolo e responsabilità dei DSO

Tra i principi e i criteri specifici di delega che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento delle direttive europee, l’articolo 12, comma 1, lettera e), richiede l’adozione di *“misure per l’evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità”*.

L’Autorità esprime condivisione in merito alla menzionata disposizione che contribuisce all’auspicata evoluzione del ruolo e della responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione. In proposito, l’Autorità evidenzia di avere già avviato un processo articolato (deliberazione 300/2017/R/eel), tramite progetti pilota, che progressivamente interesseranno anche le imprese distributrici che possono approvvigionarsi di servizi di flessibilità. L’Autorità ha, altresì, intenzione di adeguare la relativa disciplina tariffaria, per tenere conto di tali nuove modalità che possono comportare benefici per il miglior uso delle infrastrutture.

Disciplina del Piano di sviluppo della rete nazionale di trasmissione

Tra gli interventi che la legge delega rimette al Governo vi è anche, il *“riordino della disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure finalizzate all’accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;”*

A tale proposito, l’Autorità rileva l’opportunità che il riordino della disciplina di adozione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sia coordinata con il Piano di sicurezza (anche detto Piano di difesa), affinché lo sviluppo della rete elettrica possa

essere analizzato in modo complessivo. Inoltre, come già segnalato da questa Autorità³, anche alla luce dell'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del decreto legislativo n. 93/11, la medesima Autorità ritiene opportuno prevedere legislativamente una frequenza biennale - e non più annuale - per la predisposizione del citato Piano di sviluppo.

Per quanto concerne le procedure ambientali, l'Autorità segnala che Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8, stabilisce l'applicazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'approvazione di ciascun piano o programma (incluso il piano di sviluppo della rete elettrica). Tale decreto legislativo recepisce la direttiva 2001/42/CE, che ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile. Va osservato che la direttiva 2001/42/CE non richiederebbe la valutazione ambientale strategica per i piani di sviluppo della rete, in quanto piani di una società di diritto privato e non di una autorità statale o locale. Ciò comporta un doppio livello di valutazione ambientale, in quanto oltre alla valutazione ambientale strategica prima dell'approvazione di ciascun piano di sviluppo, viene anche eseguita, prima dell'autorizzazione di ciascun progetto inserito nel piano di sviluppo, la valutazione di impatto ambientale, come previsto dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La presenza del suddetto doppio livello di valutazione comporta notevoli ritardi (in media, circa 4 anni) nella valutazione e nell'approvazione dei piani di sviluppo (che attualmente hanno frequenza annuale) che, in ultima analisi, si traducono in ritardi di realizzazione dei progetti di sviluppo della rete, con un danno per l'integrazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, obiettivo ormai comune alla maggior parte dei progetti previsti nei piani di sviluppo.

Da una parte, dunque, l'implementazione della valutazione ambientale strategica non sembra ridurre le complessità e la durata del processo autorizzativo dei singoli progetti; dall'altra, una disposizione intesa a proteggere l'ambiente ha l'effetto indesiderato di danneggiarlo, tramite l'aumento delle emissioni di gas effetto serra e di altre emissioni inquinanti, rispetto ad una più celere realizzazione di progetti funzionali alla decarbonizzazione del sistema elettrico.

³ Segnalazione 648/2016/I/com.

Per questo motivo, l’Autorità sottolinea che il piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica non dovrebbe essere più soggetto alla valutazione ambientale strategica, mediante una esplicita esclusione all’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’Autorità propone, pertanto, di integrare l’articolo 12, comma 1, lettera f), con un’espressa previsione della frequenza biennale relativa all’adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e un esplicito riferimento alla necessità di integrazione con il Piano di sicurezza, nonché con la revisione delle procedure finalizzate all’accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, compresa l’esclusione del Piano di sviluppo dall’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, n tema di applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica.

Nuovo ruolo del consumatore

Da ultimo, questa Autorità ritiene doveroso porre l’attenzione a quanto previsto dal Capo III della direttiva 2019/944, in tema di responsabilizzazione e tutela dei consumatori, che delinea un quadro di disposizioni finalizzate a una profonda revisione del disegno del settore, che prefigura e promuove un nuovo ruolo del consumatore. Al riguardo, non può non rilevarsi come i tempi di implementazione indicati nella direttiva risultino particolarmente sfidanti, tanto più se si considera il carattere fortemente innovativo dei nuovi approcci, ma va al contempo rappresentato che le condizioni abilitanti dei consumatori previste dall’Unione europea risultano essere state assicurate in Italia in largo anticipo rispetto ad altri Paesi membri.

Si segnala, pertanto, l’opportunità di affidare all’Autorità la definizione dei profili attuativi di tali disposizioni, al fine di garantire la necessaria gradualità a tutela del consumatore. Si richiamano a tale proposito, a mero titolo esemplificativo, le misure per il progressivo passaggio ai prezzi dinamici, seguendo il percorso di installazione e di messa in servizio dei misuratori, garantendo al tempo stesso ai clienti la necessaria gradualità e la corretta informazione.

Laddove la direttiva prevede per gli Stati membri un certo margine di flessibilità in merito alla decisione delle tempistiche di attuazione degli interventi richiesti, con riferimento al percorso di liberalizzazione, l’Autorità valuta che tale decisione sui tempi vada assunta in sede di recepimento, assicurando un’adeguata gradualità, per tenere conto delle specificità del mercato elettrico italiano e della effettiva capacità dei consumatori di far fronte ai profondi cambiamenti nell’assetto del mercato che si stanno profilando.

3. Articolo 19: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

Configurazioni zonali del sistema elettrico

In merito all'adeguamento della normativa nazionale in materia di configurazioni zonali del sistema elettrico, attribuita genericamente allo Stato membro dall'articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943, si rammenta che la competenza in materia è di fatto posta in capo all'Autorità. Tale competenza, che rientra nell'ambito della disciplina del dispacciamento, è, infatti, finalizzata alla promozione della concorrenza e alla tutela degli utenti del sistema, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge istitutiva della medesima Autorità.

Esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnector

L'articolo 19 delega, tra l'altro, il Governo a riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali, al fine di adeguarle alle norme dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941, abrogando espressamente le prescrizioni incompatibili.

Al fine di attuare tale adeguamento, si evidenzia che, ad oggi, la competenza in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli *interconnector*, in continuità con quanto disposto già dal 2005, è assegnata al Ministero per lo Sviluppo economico. In conformità con quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/943, **si propone di valutare l'opportunità di conferire questa competenza all'Autorità**. Tale adeguamento normativo permetterebbe, infatti, di semplificare profondamente la gestione delle procedure di richiesta di esenzione, che prevedono il coinvolgimento dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e degli altri regolatori europei, ai quali gli altri Stati membri già da tempo hanno attribuito tale funzione.

Ridispacciamento

In vista dell'allineamento della normativa nazionale in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2019/943, in assenza di una esplicita attribuzione, **si suggerisce di conferire all'Autorità le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione, in base al criterio di mercato di cui al citato articolo 13. Ciò risulterebbe, infatti, coerente con l'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/944**, che attribuisce esplicitamente all'Autorità la facoltà di valutare e di concedere

una deroga al criterio di mercato, qualora la fornitura di servizi ancillari non relativi alla frequenza non sia economicamente efficiente e, più in generale, con le competenze dell’Autorità in materia di dispacciamento e di monitoraggio dei mercati.